

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2009, n. 239.

**Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta** del Presidente della Regione Lazio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

**VISTA** l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i., l.r. 6 agosto 1999, n. 14;

**VISTE** le norme in materia ambientale e s.m.i., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la disciplina regionale della gestione dei rifiuti, l.r. 9 luglio 1998, n. 27;

**VISTA** l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, D.Lgs. del 13 gennaio 2003 n. 36;

**VISTA** l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, D.Lgs. del 18 febbraio 2005 n. 59;

**VISTO** il Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002 n.112;

**VISTA** la D.G.R. n. 755 del 24/10/2008, avente ad oggetto: *“Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di*

*smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99";*

**VISTA** la relazione istruttoria sulla proposta di modifica ed integrazione della D.G.R. n. 755/2008, predisposta dagli Uffici regionali competenti, concernente le problematiche evidenziatesi in sede di prima applicazione della stessa;

**VISTO** il documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005" che recepisce le modifiche evidenziate nella relazione istruttoria e sostituisce integralmente il documento tecnico approvato con la D.G.R. n. 755/2008;

**PRESO ATTO** che la relazione ed il documento su richiamato individuano soluzioni tecniche volte al superamento delle criticità manifestatesi in sede di prima applicazione, nonché al superamento del contenzioso amministrativo in essere;

**RITENUTO**, per quanto sopra, opportuno procedere alla modifica ed integrazione della D.G.R. n. 755/2008, al fine di garantire una migliore applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per lo svolgimento delle attività di bonifica;

**RITENUTO** di stabilire che la Regione, le Province ed i Comuni all'atto del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza, dovranno provvedere ad acquisire, verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi Soggetti beneficiari;

**ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità,

### **DELIBERA**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di approvare il "documento tecnico", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: "*Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005*", che sostituisce integralmente il documento tecnico approvato con la D.G.R. n. 755/2008;

2) di sostituire i punti 5 e 6 del dispositivo della D.G.R. n. 755/2008 con i seguenti punti:

- punto 5: <<di fissare la durata delle garanzie finanziarie di post gestione - limitatamente alle discariche classificate come “discariche per rifiuti inerti” - in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di approvazione della chiusura della stessa o dei singoli lotti>>;

- punto 6:

a) <<i gestori degli impianti sono tenuti ad adeguare le garanzie finanziarie, già prestate in precedenza, ai criteri adottati con la presente deliberazione, nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL, fermo restando che restano valide le garanzie finanziarie rese ai sensi della D.G.R. n. 755/2008, nel caso che rispettino i criteri della presente deliberazione>>;

b) <<tutti i gestori degli impianti, in sede di rinnovo delle autorizzazioni in essere, ovvero in qualunque altra evenienza che determini la necessità di rivedere l’autorizzazione, dovranno presentare le garanzie finanziarie in ottemperanza ai criteri stabiliti dalle presente deliberazione, a far data dall’adozione della stessa deliberazione >>;

Sono esenti dall’obbligo di adeguamento delle garanzie finanziarie, le discariche o gli invasi presso i quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione non vengono più conferiti rifiuti.

3) di stabilire che la Regione, le Province ed i Comuni, all’atto del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza, dovranno provvedere ad acquisire, verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi Soggetti beneficiari.

Per tutto quanto non ricompreso nel presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 755/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## **DOCUMENTO TECNICO**

**“CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - AI SENSI DEI D.LGS. N. 152/2006 (ART. 208), N.36/2003 (ART. 14) E N.59/2005”, CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL DOCUMENTO TECNICO, APPROVATO CON LA D.G. R. N.755/2008;**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.Lgs., nonché per i progetti di bonifica, così come previsto dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

### **Art. 2 – Modalità di prestazione nella fase di esercizio**

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:

1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto, a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla stessa rilasciate;
2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
  - a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
  - b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nell'allegato A e le stesse sono redatte secondo gli schemi di cui all'allegato B e C del presente documento.

### **Art. 3 – Modalità di prestazione nella fase di realizzazione**

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, potrà essere prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione degli stessi. Una volta terminata la fase di costruzione degli stessi ed acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere si procederà allo svincolo della stessa.

### **Art. 4 – Termini di presentazione**

La garanzia finanziaria deve essere prestata, prima della messa in esercizio degli impianti, a favore della Regione Lazio (per quanto concerne le autorizzazioni dalla stessa rilasciate) ovvero a favore delle Province o Comuni, secondo le rispettive competenze.

I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006, le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

### **Art. 5 – Accettazione**

Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

### **Art. 6 – Caratteristiche generali**

#### **6.1 - Impianti di recupero e smaltimento rifiuti, escluse le discariche**

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Fermo restando l'attività di stoccaggio, nel caso l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio definite nell'art. 183, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

La garanzia finanziaria, in attuazione dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, deve essere prestata anche per l'avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate richiamate nel citato D.Lgs. n. 152/2006.

## 6.2 - Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica deve essere presentata, per la messa in esercizio degli involucri, la garanzia finanziaria "per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area";

La garanzia finanziaria prestata per la gestione operativa sarà svincolata, successivamente all'acquisizione e presentazione della garanzia di post gestione.

### 6.2.1 - Gestione successiva alla chiusura della discarica:

Per la fase di post gestione della discarica, dovrà essere presentata la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli a partire dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 del D.lgs. 36/2003. In attesa dei chiarimenti richiesti dalla conferenza Stato Regioni ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, le società possono altresì costituire la garanzia di post gestione, attraverso l'apertura di un conto vincolato a favore dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione, dove versare con cadenza trimestrale la quota di tariffa incassata, destinata agli anni di post gestione fissata dal documento allegato.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, le garanzie di cui sopra sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel D.Lgs. n. 36/2003.

### 6.3 - Impianti di sperimentazione e ricerca

I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi.

## **Art. 7 – Durata**

### 7.1 - Per tutti gli impianti eccetto le discariche:

La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

### 7.2 - Per le discariche:

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione decorsi almeno due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e previa acquisizione della garanzia finanziaria di post gestione.

La durata della garanzia finanziaria per le attività di post gestione deve essere pari a 30 anni dalla data di comunicazione di cui al citato art. 12. La stessa, viste le attuali difficoltà evidenziate dal mercato, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Nel caso di discariche classificate come "discariche per rifiuti inerti", la durata delle garanzie finanziarie di post gestione è fissata in anni 5 dall'approvazione della chiusura della stessa o dei propri lotti.

## **Art. 8 - Garanzie finanziarie per progetti di bonifica**

L'importo da garantire per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi è determinato nel modo seguente:

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi pari al 35% del costo stimato dell'intervento;

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi pari al 30% del costo stimato dell'intervento;

La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e completamento degli interventi del progetto di bonifica, e sarà trattenuta per il tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.

#### **Art. 9 - Esclusioni**

Non sono, in ogni caso, sottoposti alla presentazione delle anzidette garanzie finanziarie i centri di conferimento (Ecocentri) e le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.

**Allegato A****CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE****1) Deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento (operazioni D13, D14, D15)**

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Nel caso di rifiuti inerti l'importo della garanzia finanziaria dovrà essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo (quantificata in mc.), per 1,25 euro.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso inferiore a 10.000 euro.

**2) Discarica (operazioni D1, D5, D12)**

Come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie: quella per l'esercizio della discarica e quella per la post gestione della stessa.

Le garanzie per l'esercizio della discarica debbono essere quantificate come segue:

|  |  |
|--|--|
| Discarica per rifiuti inerti   | Capacità utile della discarica in mc x 1,25 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 5 x la superficie dell'area in mq |
| Discarica per rifiuti non pericolosi   | Capacità utile della discarica in mc x 8 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq   |
| Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di RSU e di RSAU | Capacità utile della discarica in mc x 4 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq   |

|   |   |
|---|---|
| Discarica per rifiuti pericolosi  | Capacità utile della discarica in mc x 20 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 20 x la superficie dell'area in mq |
| Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto in legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05 | Capacità utile della discarica in mc x 5 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 10 x la superficie dell'area in mq  |

Nel caso di discariche che accettano sia rifiuti urbani e assimilati, sia rifiuti speciali non pericolosi, le garanzie dovranno essere quantificate separatamente in base ai quantitativi di rifiuto, per ciascun flusso, previsti.

Le garanzie per la post gestione della discarica devono essere quantificate come segue:

|   |   |
|---|---|
| Discarica per rifiuti inerti  | 1 euro per mc calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica |
| Discarica per rifiuti non pericolosi  | 13,925 euro per ton. di rifiuto conferito                         |
| Discarica per rifiuti non pericolosi per conferimento RSU, RSAU   | 13,925 euro per ton. di rifiuto conferito                         |
| Discarica per rifiuti pericolosi  | 30 euro per ton. di rifiuto conferito                             |
| Discarica per rifiuti non pericolosi destinata al conferimento dell'amianto legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05 | 5 euro per mc calcolati sulla capacità totale della discarica     |

### 3) Attività di cui alle operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi.

#### **4) Messa in riserva (operazione R13)**

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Nel caso di rifiuti inerti il calcolo della garanzia finanziaria deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 1,25.

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 10.000 euro.

#### **5) Recupero energetico (operazione R1)**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 20 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 200.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi

#### **6) Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge (Operazione R3)**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono la detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 5 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

#### **7) Ripristino ambientale (operazione R10)**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in mc, per 3 euro e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in mq, per euro 5.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro.

Nel caso il ripristino ambientale avvenga unicamente attraverso terre e rocce da scavo gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% eventualmente prestate anche per lotti funzionali;

**8) Altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000 euro per i rifiuti non pericolosi.

**9) Impianti di recupero rifiuti inerti**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per euro 1,25.

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

**10) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per euro 3 e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in mq, per euro 15.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

**11) Impianti mobili per smaltimento e recupero rifiuti**

Gli impianti mobili che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio, devono rilasciare una garanzia finanziaria come di seguito quantificata:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Per i rifiuti pericolosi | Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 30 |
|--------------------------|--|

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 400.000 euro.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Per rifiuti non pericolosi | Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 15 |
|----------------------------|--|

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 200.000 euro.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Per rifiuti inerti | Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 2 |
|--------------------|---|

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

La suddetta garanzia finanziaria potrà essere restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo.

Fermo restando quanto sopra, gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni che operano all'interno del territorio della regione Lazio sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti da Polizza Assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5 milioni di euro.

**12) Operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti sottoposti alle procedure di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 10 euro per i rifiuti pericolosi e per 5 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 10.000 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi.

Nel caso di gestione di rifiuti inerti la quantificazione delle garanzie finanziarie dovrà avvenire nel rispetto di quanto richiamato nei punti precedenti per gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.

**Allegato B**

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI**

**Premesso che:**

1. con atto n. .... del ..... l'Ente ..... ha autorizzato la ditta/comune, consorzio ..... domiciliata/o in ..... C.F. .... (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di ..... presso l'impianto ubicato nel comune di ..... ai sensi del..... ;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione ....., in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro ....., da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
4. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione.....;
5. con Delibera della Giunta Regionale n..... del ..... sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**Tutto ciò premesso:**

La società di assicurazioni ....., domiciliata in ..... / la banca – agenzia di credito ....., domiciliata in ....., in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a

concorrenza dell'importo massimo di euro ....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni ..... a partire dal ..... con scadenza .....

### **Condizioni generali**

#### **Art. 1 (Durata della garanzia)**

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

#### **Art. 2 (Delimitazione della garanzia)**

La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

#### **Art. 3 ( Pagamento del risarcimento)**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la società/banca, non godrà del beneficio della preventiva

escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

#### **Art. 4 (Surrogazione)**

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

#### **Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

#### **Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a/r alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

#### **Art. 7 (Foro competente)**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

**Allegato C**

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA POST-GESTIONE DELLE DISCARICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003.**

**Premesso che:**

1. con atto n. .... del ..... l'Ente ..... ha autorizzato la ditta/comune, consorzio ..... domiciliata in ..... C.F. .... (in seguito denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di ..... presso l'impianto ubicato nel comune di ..... ai sensi del.....;
2. con medesimo atto, l'Ente ..... ha approvato i piani di gestione in fase post-operativa e di sorveglianza e controllo, che si ritengono integralmente richiamati nel presente atto;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1. relativamente alle attività di gestione post operativa delle discarica, il Contraente è tenuto a prestare all'Amministrazione..... in qualità di ente da garantire, una garanzia di euro ..... per la durata di 30 anni dalla data di comunicazione di avvenuta chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 ;
4. non vi sono, attualmente, strumenti finanziari in grado di garantire la copertura del rischio per il periodo su richiamato;
5. la D.G.R. n. 221/2005 consente, in attesa di linee direttive da parte del Ministero dell'Ambiente in merito, di presentare garanzie finanziarie di cinque anni in cinque anni rinnovabili a copertura dell'intero periodo di legge;
6. le suddette garanzie finanziarie possono essere prestate anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
7. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione.....;
8. con Delibera della Giunta Regionale n..... del .....sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**Tutto ciò premesso:**

La società di assicurazioni ....., domiciliata in ....., / la banca ....., domiciliata in ....., in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro ....., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione previste dalla legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, come richiamate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione di cui in premessa. La presente polizza / fidejussione ha durata di anni ..... a partire dal ..... con scadenza .....

**Condizioni generali**

**Art. 1 (Durata della garanzia)**

La presente garanzia si riferisce unicamente alla inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fidejussione.

La durata della polizza/fidejussione è di cinque anni, maggiorata di anni 2, ed è rinnovabile. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escussione.

**Art. 2 (Delimitazione della garanzia)**

La società/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esecuzione delle attività di post-gestione previste dalla legge così come richiamate ed individuate nel piano di gestione post operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione richiamati in premessa.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

La garanzia finanziaria sarà ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di legge, attraverso un atto formale dell'amministrazione regionale che, in relazione alle spese certificate, determinerà anche l'importo residuale ancora da garantire.

### **Art. 3 ( Pagamento del risarcimento)**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto che dispone, motivandola in relazione alle inadempienze, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C. la società/banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

### **Art. 4 (Surrogazione)**

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

### **Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

### **Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

### **Art. 7 (Foro competente)**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.